REGOLAMENTO (CEE) N. 3125/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1987

che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2072/84, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/86 [2], in particolare gli articoli 7 e 10, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2072/84 riprende i quantitativi massimi convenuti con la Cina e ne fissa la ripartizione tra gli Stati membri per il 1987 ;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2072/84, la ripartizione dei limiti quantitativi fra gli Stati membri può essere modificata in modo da consentirne l'uso ottimale ;

considerando che la Cina ha chiesto di adeguare all'evoluzione delle correnti di scambio le ripartizioni tra gli Stati membri delle limitazioni comunitarie concordate al fine di consentirne una migliore utilizzazione ;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2072/84 prevede che i limiti quantitativi possono essere aumentati non appena si presentino bisogni supplementari di importazione ;

considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Cina, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2072/84, sono modificati per il 1987 come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

[1] GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 20.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987
2	55.09		Altri tessuti di cotone :				
		55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate :				
2 a)		55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	a) di cui : non greggi né imbianchiti	Cina	IRL	tonnellate	180
6	61.01 B V d) 1		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :	Cina	D	1 000 pezzi	3 542
	2				CEE		8 070
	3						
	e) 1						
	2						
	3						
	61.02 B II e) 6 aa)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :				
	bb)		B. altri :				
	cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76	Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				
		61.02-66, 68, 72					
76	61.01 B I		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :	Cina	D	tonnellate	1 508
					I		357
	61.02 B II a)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :				
			B. altri :				
		61.01-13, 15, 17, 19	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo				
		61.02-12, 14	Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				